



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Brescia, Sezione Seconda civile, nella persona del
Giudice unico dott. Luciano Ambrosoli

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile n. 13000365/2013 Ruolo Generale promossa

D A

Pregin S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore* Arch.
Danilo Antonioli, rappresentata e difesa dall'avv. Giampiero Maffi,
giusta procura a margine dell'atto di citazione in opposizione

ATTORE OPPONENTE

c o n t r o

Talmelli Dario Lorenzo - ditta individuale, in persona del suo
omonimo titolare firmatario, rappresentata e difesa dall'avv. Federico
Armanini per procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo

CONVENUTO OPPOSTO

CONCLUSIONI

Per l'attore:

*In via pregiudiziale: previe le necessarie ed opportune
declaratorie, accertata la sussistenza nel contratto di appalto del 30
marzo 2012 di opportuna clausola compromissoria, dichiarare la
nullità e/o l'inesistenza e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto,
provvedendo conseguentemente alla revoca del medesimo ed alla
rimessione del giudizio al collegio arbitrale. **Ulteriormente in via
pregiudiziale: accertato e dichiarato che la presente opposizione è
fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione, non concedersi la
provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo impugnato qualora
controparte dovesse formulare la relativa richiesta. In via
preliminare: previe le necessarie ed opportune declaratorie,
accertato che le fatture azionate sono state emesse senza che alcuna
attività fosse stata previamente eseguita, e che, come
contrattualmente previsto, il pagamento del corrispettivo avrebbe
dovuto essere disposto solo in base a contabilità redatta dal Direttore
dei Lavori, revocare il decreto ingiuntivo opposto per carenza del
requisito della prova scritta ex artt. 633 e 634 c.p.c. e perchè emesso
sulla base di un diritto di credito carente dei requisiti di certezza,
liquidità ed esigibilità; **Ulteriormente in via preliminare: accertata
la mancata esibizione a cura dell'impresa individuale Talmelli Dario*****

Sent. N.

Cron. N.

Rep. N.

R. Gen. N.

13000365/2013

Camp. Civ. N.

OGGETTO:

Appalto: altre ipotesi
ex art. 1655 e ss. cc (ivi
compresa l'azione ex
1669cc)

1.



Lorenzo della documentazione prevista ex art. 35 co. 28, 28bis, 28ter del d.l. 223/2006 come modificato dal d.l. 83/12, dichiarare legittima la sospensione del pagamento operata dal committente Pregon S.r.l.; **Nel merito in via principale:** preve le necessarie declaratorie del caso, accertati i vizi e difetti dei lavori edili svolti da parte convenuta opposta, accertato l'inadempimento dell'obbligo di provvedere alla messa in sicurezza del cantiere de quo nonchè dell'obbligo di provvedere alla pulizia e smaltimento dei materiali derivanti dalla ristrutturazione, dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente opposta; **In via subordinata:** nel denegato caso in cui dovesse il Giudice adito ritenere di non revocare il decreto ingiuntivo opposto, Voglia l'Ill.mo Giudice adito ridurre l'ammontare del credito secondo quanto dovesse risultare di giustizia, il tutto tenuto conto dei vizi e difetti dell'attività svolta, da liquidarsi anche in via equitativa dal Giudice, come meglio esposti in sede di narrativa del presente atto.

Per il convenuto:

In via pregiudiziale e preliminare: accertata la competenza territoriale e per materia e funzione del Giudice adito Tribunale Civile di Brescia, esclusa la competenza di ogni altra Aurotità a giudicare della presente causa, segnatamente la richiesta di rimessione del giudizio a collegio di tre arbitri, a giudicare del presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 99/13 D.I. Tribunale di Brescia – Sezione distaccata di Breno si chiede, che l'Ill.mo Giudice Voglia concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto poichè l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione inerente il rapporto tra le parti in giudizio, tenuto conto peraltro a dedurre dalla somma dovuta complessiva del versamento nelle more in data 09.09.2013 della minor somma di €. 14.000 a titolo di acconto parziale da parte dell'attrice in opposizione; **In via principale e nel merito:** si chiede che il G.I. adito respinga integralmente, in quanto infondate in fatto e in diritto, tutte le domande dell'attrice in opposizione Pregon S.r.l. a decreto ingiuntivo n. 99/13 in quanto domande ed opposizioni infondate in fatto ed in diritto e comunque non ammissibili per i motivi esposti nella comparsa di risposta della Ditta Talmelli Dario Lorenzo e negli atti successivi, e per l'effetto confermi il decreto ingiuntivo opposto e condanni l'attrice opponente Pregon S.r.l. a corrispondere alla Ditta Talmelli Dario Lorenzo nella persona del suo titolare Talmelli Dario Lorenzo la somma di €. 45.747,68 in conto capitale oltre agli interessi di cui al d.lvo n. 231/2002 dalla data della notifica del decreto ingiuntivo opposto avvenuta in data 05/04/2013 al saldo, le spese del decreto ingiuntivo liquidate in €. 233 per anticipazioni esenti, €. 1.230 per compensi professionali, oltre c.p.a. ed IVA come per legge, ma deducendo dal computo della somma come sopra dovuta l'importo minore di €. 14.000 versato in



acconto dall'attrice in opposizione in data 09.09.2013, con condanna ulteriore della predetta attrice opponente Pregon S.r.l. di tutte le spese legali e di giudizio del presente procedimento, accessori compresi, ivi comprese le spese di registrazione del decreto ingiuntivo o della sentenza successiva e di tutte quelle accessorie alla conclusione del giudizio, dichiarando come legittima la sospensione dei lavori effettuata dalla Ditta Talmelli in data 16.11.2013 in ragione del grave e persistente inadempimento contrattuale di controparte.

Svolgimento del processo

Con il decreto ingiuntivo opposto, emesso il 20 marzo 2013 su istanza della ditta individuale Talmelli Dario Lorenzo, il Tribunale ha ingiunto a Pregon S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, il pagamento della somma di € 45.747,68, oltre ad interessi e spese, in pagamento di lavorazioni e di fornitura di materiali prestate in esecuzione di contratto di appalto per opere edili, stipulato in data 30 marzo 2012.

Ricevuta il 3 aprile 2013 notifica del decreto ingiuntivo, Pregon S.r.l., in data 9 maggio 2013, ha notificato atto di citazione in opposizione e convenuto in giudizio Talmelli Dario Lorenzo, eccependo preliminarmente l'esistenza di clausola compromissoria, prevista dall'art. 17 del contratto sottoscritto dalle parti e devolutrice a giudizio arbitrale delle controversie nascenti dall'esecuzione dell'appalto, e chiedendo perciò la revoca del decreto ingiuntivo opposto; in via gradata l'opponente ha contestato l'esistenza e comunque la quantificazione del credito.

Costitutosi con comparsa in data 16 ottobre 2013, l'opposto Talmelli Dario Lorenzo, titolare dell'impresa individuale appaltatrice, ha in via preliminare contestato l'eccezione di arbitrato sollevata da parte attrice, in quanto l'odierno giudizio concerne il solo recupero di credito certo, liquido ed esigibile e non involge alcuna controversia concernente (come da previsione della clausola 17.1) "*interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto*", e nel merito ha ribadito il proprio credito e contestato l'esistenza di vizi.

Motivi della decisione.

L'eccezione preliminare di arbitrato formulata da parte attrice opponente è fondata.

L'art. 17 del contratto di appalto stipulato in data 30 marzo 2012 recita infatti: "*tutte le controversie nascenti dalla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto saranno sottoposte ad un Collegio di tre arbitri... . Gli arbitri decideranno la controversia secondo diritto, osservando le norme procedurali previste negli artt. 806 ss. c.p.c.*"



La convenuta opposta contesta che la clausola compromissoria, validamente pattuita, sia in concreto applicabile alla controversia in esame, avente esclusivamente ad oggetto il recupero di un credito certo, liquido ed esigibile, e non l'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto di appalto.

La deduzione è evidentemente infondata, giacché l'ingiunzione ha ad oggetto l'adempimento di obbligazione pecuniaria che si assume essere sorta dall'esecuzione del contratto di appalto e contestata dall'opponente che allega invece la mancata o inesatta esecuzione dell'opera, e la controversia è dunque pienamente ricompresa nella lata previsione della clausola compromissoria.

Indiscussa perciò validità ed efficacia della clausola contrattuale che devolve ad arbitri la definizione di ogni controversia nascente dall'esecuzione del contratto di appalto (e indifferente ai fini in discussione determinare se si tratti di arbitrato rituale o irrituale), si osserva che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, *“l'improponibilità della domanda a causa della previsione di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale è rilevabile non già d'ufficio, ma solo su eccezione della parte interessata e, dunque, non osta alla richiesta ed alla conseguente emissione di un decreto ingiuntivo; tuttavia, è facoltà dell'intimato eccepire l'improponibilità della domanda dinanzi al giudice dell'opposizione ed ottenerne la relativa declaratoria”* (Cass. Sez. II, 4 marzo 2011 n. 5265; cfr. anche Cass. Sez. III, 12 ottobre 1998, n. 10086; Cass. Sez. II, 26 gennaio 2000, n. 870, in termini anche per l'arbitrato rituale, e che ha uguale fondamento negoziale), ed è coerente con la disciplina dell'art. 819 *ter* c.p.c. introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.

Pur in presenza di clausola compromissoria, posto che gli arbitri non possono pronunciare provvedimenti monitori, non è dunque esclusa la facoltà di chiedere l'emissione di ingiunzione al giudice ordinario, il quale non può in tal caso dichiarare d'ufficio l'improponibilità della domanda ma è tenuto ad esaminare nel merito l'istanza e ad emettere, ricorrendone ogni altro presupposto, il decreto ingiuntivo, che dovrà tuttavia essere revocato qualora, con l'atto di citazione in opposizione, l'interessato eccepisca l'improponibilità della domanda al giudice ordinario in forza della clausola compromissoria.

Per tutto quanto esposto la controversia va rimessa al collegio arbitrale previsto dal contratto sottoscritto dalle parti, e il decreto ingiuntivo deve essere revocato.

Quanto alle spese di lite, si ravvisano giusti motivi per la compensazione in ragione di quanto esposto circa l'inidoneità della clausola compromissoria ad escludere la competenza del giudice ordinario ad emettere decreto ingiuntivo, in quanto la disciplina del



procedimento arbitrale non contempla provvedimenti emessi *inaudita altera parte*, e in ordine alla non rilevabilità d'ufficio della devoluzione della controversia ad arbitri.

P.Q.M.

il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o domanda respinta, così provvede:

- in accoglimento dell'opposizione proposta da Pegin S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, revoca il decreto ingiuntivo n. 99/2013 emesso il 20 marzo 2013 dal Tribunale di Brescia, Sezione distaccata di Breno, G.I. dott.ssa Silvia Mossi, R.G. N. 220/2013 su domanda di Talmelli Dario Lorenzo, essendo competente il collegio arbitrale di cui al contratto di appalto 30 marzo 2012 sottoscritto dalle parti;

- dichiara per intero compensate le spese di lite

Così deciso in Brescia, il giorno 10 maggio 2016

Il giudice

Luciano Ambrosoli

Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.

